



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

IL "PASTICCIO" ALIMENTARE

di **Vincenzo Pacileo**

Forse non tutti sanno che... La storia che state per leggere ha del paradossale, per usare un eufemismo.

Forse non tutti, ad eccezione degli addetti ai lavori, si sono accorti che il 26.3.2021 è entrato in vigore il d.lg.27/2021, contenente le norme di adeguamento al reg. (UE) 2017/625 sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari, mangimi ecc. Orbene, l'art. 18 prevedeva l'abrogazione, tra l'altro, degli artt. 5 e 6 della legge n. 283/1962, legge vetusta eppur "gloriosa", perché rappresenta il versante sanzionatorio avanzato di tutela della sicurezza alimentare, prima che insorgano pericoli concreti per la salute pubblica di cui agli artt. 440 c.p. e ss.: le sostanze alimentari private dei loro elementi caratteristici, il cattivo stato di conservazione, il superamento delle cariche microbiche consentite, i cibi alterati o nocivi, la presenza di additivi o fitofarmaci non ammessi o oltre il limite ammesso.

Novità del tutto inaspettata, anche per gli addetti ai lavori, sia perché il

testo governativo licenziato dal CDM e inviato alle Camere per il parere non la contemplava, sia perché, al contrario, era - ed è - in discussione al Parlamento un DDL (figlio dell'articolato messo a punto nel 2015 dalla c.d. Commissione Caselli) che, pur riformando tra l'altro l'art. 5 cit., ne prevederebbe un (parziale) rafforzamento sul piano sanzionatorio in un'ottica di deterrenza, consapevole dell'importanza, anche nella cornice UE, della sicurezza alimentare.

A seguito dell'allarme sollevato dai soliti addetti ai lavori il nuovo Governo, con il suo attento ministro della Giustizia, è corso in limine ai ripari con il DL 42/2021, pubblicato il 24 marzo (si noti la data), che ha abrogato l'abrogazione prima della sua entrata in vigore (probabilmente anche perché il d.lg. 27 era affetto da palese illegittimità costituzionale per eccesso di delega).

Tutto a posto, dunque, al di là dell'incredibile pasticcio? Proprio per niente!

Occorre ricordare che spesso, e comunque per i

casi più gravi di non conformità, le analisi di laboratorio sono essenziali per l'accertamento. Di regola le analisi vengono effettuate in sede di controllo routinario quando cioè difettano, al momento, indizi di reato. Ciò nonostante, l'art. 223 n. coord. c.p.p. permette l'utilizzo delle analisi (amministrative) nel procedimento penale se sono rispettate le garanzie della difesa (lo stesso avviene nel procedimento che scaturisce dall'accertamento di illeciti amministrativi, dato che secondo la giurisprudenza l'art. 223 cit. è norma generale in materia di analisi).

Ora, il punto è che il d.lg. 27/2021 sancisce - del tutto inopinatamente - che le analisi effettuate in sede di controllo sanitario non è applicabile l'art. 223 cit. Per soprammercato lo stesso decreto delegato ha abrogato l'art. 4 d.lg. 123/1993, che imponeva di avvisare l'interessato del giorno, ora e luogo di esecuzione delle analisi microbiologiche su alimenti deteriorabili, per consentirgli di parteciparvi. Su questi aspetti il DL non è intervenuto.

L'effetto è che quelle

analisi, anche se sfavorevoli e tali da integrare oggettivamente un reato alimentare (anche di quelli più gravi da codice penale), non saranno trasferibili nel processo penale o, se eventualmente si opinasse che lo siano (come documento), non saranno utilizzabili, proprio perché mancherà il rispetto dei diritti della difesa.

Il d.lg. 27, ricalcando il regolamento UE, prevede un meccanismo di "controperizia" ed eventualmente di successiva "controversia" nell'interesse della parte sottoposta al controllo (artt. 7 e 8), ma solo nei limiti del riesame documentale della correttezza della procedura, ed eventualmente anche tramite una nuova analisi, a cui però la parte non partecipa. Viceversa, è proprio la facoltà della parte di parteciparvi, anche tramite un proprio consulente, che fonda la ratio dell'art. 223.

E' palmare l'intento del legislatore delegato, che non era per nulla obbligato a questo tipo di "adeguamento", di circoscrivere la portata delle analisi esclusivamente

alla sfera sanitaria. Se poi si pensa che ai sensi dell'all. 1 il campione "è eseguito, di norma, in singola aliquota" è facile capire come il risultato dell'analisi non sarà mai utilizzabile nel procedimento penale, sterilizzando la sua funzione, che non è solo repressiva, ma innanzi tutto preventiva. Né è previsto, come era fino a ieri, il prelievo di un'aliquota a disposizione della A.G. (salvo che diversamente si possa dedurre dalla parziale e non ben definita reviviscenza, in virtù del DL 42, del DPR 327/1980, che disciplina tra l'altro le modalità di campionamento).

In estrema sintesi, questo è lo stato (preoccupante) dell'arte. Il Parlamento potrebbe colmare il vuoto di tutela con gli opportuni accorgimenti da adottare in sede di conversione del DL (del resto è quanto prevedeva un emendamento proposto dal Senato nel parere sullo schema di decreto delegato). Sperarlo, però, non basta. Occorre alzare la voce nell'interesse dei consumatori, cioè di tutti noi.

dd

Assolti e rimborsati entro le 12,00

di **Tommaso Servetto**

Era il 12 dicembre 1997 quando scrivevo un articolo sul quotidiano "ITALIA OGGI" in cui esprimevo un pensiero che da sempre mi sta a cuore: il cittadino processato e assolto deve comunque sostenersi le spese per la sua difesa che, a volte sono davvero ingenti.

Mi sono sempre chiesto se in un sistema processuale caratterizzato dalla dialettica delle parti, o più semplicemente in un processo di parti, come vorrebbe essere il nostro processo penale, non dovrebbe imperare la regola: "Chi perde paga?". Il nostro modello processuale ci insegna che non è così: se il cittadino perde paga, se invece vince...paga lo stesso.

Ho gioito quanto ho letto il comma 1015 (sic! sì, sì proprio il comma 1015 dell'art. 1!) della legge 178 del 2020 che trionfalmente enuncia: "Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato e non è previsto dalla legge come reato, è ricono-

sciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di € 10.500".

Evviva! Ho esultato pensando che il nostro paese si stesse avviando verso un sistema di civiltà giuridica che tiene indenne dalle spese di difesa colui che, essendo assolto, è stato ingiustamente processato.

Per vero mi lasciava un po' perplesso il tetto massimo di € 10.500,00, ben consapevole che vi sono processi che costano molto di più, ma mi sembrava un buon inizio che si poteva correggere nel tempo.

Poi la mia curiosità mi ha spinto a leggere i commi successivi e sono sbalordito; mi sono cascate le braccia.

Vada il comma 1016 che prevede il rimborso in 3 rate annuali ma, mi sono detto, meglio di niente.

Sono trasecolato quando ho letto il comma 1020 che prevede un limite annuale complessivo di 8 milioni di euro. Inaudito, mi sono detto, ma ora a mente fredda mi correggo: ridicolo.

Non ho dati statistici precisi però provo a fare un ragionamento numerico minimale.

Immaginando che ogni giorno vi siano in Italia 5.000 processi, credo siano molti di più, e di questi 5.000, 800 finiscano con l'assoluzione dell'imputato, anche qui credo che la percentuale sia per difetto, si scopre che i fondi stanziati servono per un giorno!

Curioso che alle ore 12.00 del primo giorno di vigenza della legge i soldi per i rimborsi siano finiti!

Ora capisco cosa vuol dire il legislatore quando al comma 1019 precisa che si darà rilievo alla durata del giudizio; perché se finiscono i soldi prima di mezzogiorno verranno rimborsati solo quelli assolti prima delle 11.00.

Mi convinco sempre di più che la cultura del nostro legislatore sul principio di innocenza, sia che l'imputato assolto altro non è che un colpevole a cui è andata bene perciò la limitazione dei rimborsi risponde agli insegnamenti di mio nonno che mi ripeteva: "le feste dij birbant a düro poch" (le feste dei birbanti durano poco).

MASSIME FISCALI di Giulia Mondino e Alessio Pergola

ROTTAMAZIONE CARTELLA E REVOCA SEQUESTRO Cass. pen., Sez. III, 22.9.2020 n. 35175

Il pagamento del debito tributario tramite la cd. rottamazione della cartella rende revocabile il sequestro preventivo disposto in caso di reato fiscale, venendo meno il profitto e dunque l'oggetto della misura cautelare.

E quanto statuito dalla Suprema Corte in tema di indebita compensazione ex art. 10 quater d lgs. 74/2000 disattendendo la tesi della Procura ricorrente che pretendeva di distinguere l'ipotesi del pagamento del debito tributario rilevante ai fini della non punibilità dei reati fiscali ai sensi dell'art. 13 d lgs. 74/2000 dalla rottamazione delle cartelle.

PATTEGGIAMENTO PER LE FRODI FISCALI ANCHE SENZA PAGARE IL DEBITO: ULTERIORI CONFERME Cass. Pen., Sez. III, 26 marzo 2021 (ud. 21.10.2020) n. 11620

Già con n. 4 del mese di Settembre 2020, Edizione Straordinaria Emergenza Covid19, questa rivista pubblicava un articolo dal titolo "Patteggiamento per le frodi fiscali anche senza pagare il debito".

In tale contributo, si dava risalto alle novità emerse a seguito della riforma dei reati tributari prevista dal decreto fiscale 2020, con la quale si era reso possibile accedere al patteggiamento per i reati di frode fiscale (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 D.L.gs. 74/2000 e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del medesimo decreto), anche senza la previa estinzione del debito tributario.

Quanto sopra, in considerazione dell'"effetto indiretto" conseguente all'estensione applicativa della causa di non punibilità del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, co. 2, D.Lgs. 74/2000 anche ai delitti di frode fiscale.

In buona sostanza, si dava risalto al principio per cui "se pago non sono punibile ed il presupposto del pagamento non può fungere da presupposto di legittimità per l'applicazione della pena che non può, di certo, riguardare reati non punibili" (Cass. Pen. 48029 del 26 novembre 2019), principio peraltro valorizzato negli stessi termini dalla relazione n. 3 del 9 gennaio 2020 dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione.

Ebbene, con la recentissima sentenza in commento, la Suprema Corte, dando atto dell'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale, ha statuito che per i reati di infedele e omessa presentazione della dichiarazione è possibile accedere al patteggiamento senza aver preventivamente estinto il debito tributario.

Se, infatti, l'accesso al patteggiamento per i reati tributari è, in via generale, subordinato al preventivo e integrale pagamento del debito, per alcuni delitti proprio il pagamento costituisce anche causa di non punibilità.

La pronuncia in commento ritiene applicabile tale approdo ermeneutico non solo ai reati di omesso versamento e compensazione di crediti non spettanti, ma anche per l'infedele e omessa dichiarazione.

Secondo i Giudici della Suprema Corte non vi è alcuna distinzione tra le citate fattispecie omissive o dichiarative: infatti, "o l'imputato provvede, entro l'apertura del dibattimento, al pagamento del debito a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere ed ottenere l'applicazione della pena per i medesimi reati".

In altre parole, per tali delitti non può valere, ai fini del patteggiamento, la regola dell'integrale pagamento: se l'imputato corrisponde quanto dovuto non è più punibile ed è di tutta evidenza che non avrebbe senso una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per un reato non punibile.

Logico epilogo di tale discorso è quello per cui, anche in riferimento alle frodi fiscali (dichiarazione fraudolenta con fatture false o altri artifici), si impone l'accesso al patteggiamento senza il previo pagamento del debito tributario.

Quanto sopra in virtù della circostanza per cui, a decorrere dalla vigenza del decreto fiscale 2020, è stata estesa, a tali fattispecie, l'applicabilità della causa di non punibilità del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, co. 2, D.Lgs. 74/2000: in presenza di pagamento prima dell'avvio di un controllo, scatta la non punibilità e se non pago, allora sarà comunque ammesso il patteggiamento.

Illegittima la limitazione della libertà personale disposta con D.P.C.M. e la falsa autocertificazione non è reato

di Massimo Rinaldi

Sent. GIP Trib.
Reggio Emilia,
27.01.2021 n. 54

Il nostro ordinamento ha conosciuto l'introduzione del confinamento domiciliare generalizzato (detto "lockdown") per mezzo del d.p.c.m. dell'8-3-2020, che, sulla base del potere attribuito con decreto-legge al presidente del consiglio dei ministri di adottare misure di contenimento del virus Covid-19, stabilì l'obbligo di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche" all'interno di determinati territori, salvo che per motivazioni di lavoro, salute o necessità. Fu così che due persone, sorprese fuori dalla loro abitazione dai carabinieri, ricevettero richiesta di dare spiegazione del loro spostamento e, sottoscrivendo un'autocertificazione a tal fine, attestarono una motivazione di cui i carabinieri accertarono poi la falsità. Il pubblico ministero richiese allora al giudice competente - il g.i.p. di Reggio Emilia - l'emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p. (falso ideologico del privato in atto pubblico). Di fronte a tale richiesta, il 27-1-2021, il giudice ha emesso sentenza (n. 54) di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato. Il percorso argomentativo della sentenza è il seguente: il divieto di spostamento dalla propria abitazione previsto dal d.p.c.m. dell'8-3-2020 e da quelli successivi corrisponde ad un obbligo di permanenza domiciliare, che nel nostro ordinamento costituisce una restrizione penale della libertà personale, applicabile soltanto dal giudice; l'art. 13 Cost. stabilisce, infatti, che misure restrittive della libertà personale sono ammesse soltanto nei casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge) attraverso un provvedimento individuale dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione), "diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto"; ne deriva che un d.p.c.m., quale atto amministrativo, non può disporre alcuna restrizione della libertà personale, in quanto non è una fonte primaria e non adempie, quindi, alla riserva di

legge; un d.p.c.m., pertanto, è illegittimo rispetto all'art. 13 Cost., nella parte in cui dispone una restrizione della libertà personale; ne consegue altresì che anche una fonte primaria è illegittima rispetto alla medesima disposizione costituzionale se prevede una tale restrizione senza subordinarla ad un provvedimento individuale dell'autorità giudiziaria che adempia alla riserva di giurisdizione; il divieto di spostamento dalla propria abitazione, difatti, non investe la libertà di circolazione (sottoposta dall'art. 16 Cost. a sola riserva di legge), ma, appunto, la libertà personale, poiché la prima riguarda luoghi specifici, ai quali per legge può legittimamente essere precluso l'accesso, e mai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare, mentre la seconda attiene alle persone ("Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limita-

zione della libertà personale"). La sentenza, perciò, disapplica, in quanto atto amministrativo illegittimo, il d.p.c.m. dell'8-3-2020 e dichiara che la falsità della dichiarazione resa dagli imputati non costituisce reato, poiché, ricadendo su un atto imposto illegittimamente e quindi irrilevante giuridicamente (quale l'autocertificazione di trovarsi fuori dalla propria abitazione per una motivazione di lavoro, salute o necessità), consiste in un cosiddetto "falso inutile". Se a stabilire una restrizione della libertà personale senza provvedimento individuale dell'autorità giudiziaria fosse una fonte primaria, il giudice, non potendo disapplicarla e così pronunciare sentenza di non luogo a procedere, dovrebbe porre questione di legittimità costituzionale rispetto all'art. 13 Cost. per inadempimento della riserva di giurisdizione. A parte tali conseguenze di rilievo penalistico, discende insomma da questa sentenza che il confinamento domiciliare generalizzato, qualunque sia la situazione in corso, non è ammesso dalla Costituzione.



Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agora'

Responsabile la società, se l'infortunio avviene per un suo vantaggio

di **Roberta Maccia**

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 25.01.2021 n. 2848

La Suprema Corte conferma quanto già precedentemente affermato in ordine al coinvolgimento dell'ente in caso di infortunio del lavoratore per violazione della normativa antinfortunistica, ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa dell'ente (D.Lgs. 231/2001).

L'art. 5 D.Lgs. 231/2001 individua i criteri dell'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente nel fatto che i reati presupposti (in questo caso, un reato colposo di evento) siano commessi nell'interesse o nel vantaggio dell'ente (in rapporto di alternatività) dell'ente, da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione (anche di fatto) oppure da dipendenti sottoposti alla direzione e vigilanza di uno di tali soggetti, non rispondendo l'ente, qualora le persone predette abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il concetto di 'interesse' attiene ad una valutazione antecedente la commissione del reato presupposto, mentre il concetto di 'vantaggio', nei reati colposi di evento, implica l'effettivo conse-

guimento dello stesso a seguito della consumazione del reato e dunque si basa su una valutazione ex post.

Ciò premesso, con la sentenza in esame la Corte fornisce le nozioni rilevanti per l'addebito di cui all'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001: l'interesse e/o il vantaggio si ricollegano al risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione degli strumenti di sicurezza (misure precauzionali) ovvero all'incremento economico conseguente all'aumento di produttività che può derivare dalla maggiore speditezza dell'attività lavorativa favorita dalla mancata osservanza della normativa cautelare (il cui rispetto avrebbe, appunto, rallentato i tempi di produttività).

I criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, sono da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, pertanto ricorre l'interesse quando l'autore del reato ha violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente ed indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, mentre il vantaggio ricorre qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di aumento della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

Occorre precisare che la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente vanno riferiti alla condotta e non all'esito anti-giuridico, giacché, indubbiamente, non rispondono all'interesse dell'ente, o non procurano allo stesso un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche, mentre un vantaggio per l'ente potrebbe essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro.

Nel caso in esame l'infortunio era stato correlato causalisticamente all'utilizzo di un macchinario vetusto e non aggiornato: la Cassazione ha confermato l'addebito all'ente sulla base del risparmio di spesa che all'ente stesso era derivato per il mancato acquisto di un macchinario nuovo, o quantomeno per la mancata regolarizzazione di quello in uso, non più in linea con le aggiornate disposizioni cautelari.

MASSIME

di **Edda Barbero**

LA CONVENZIONE TRA CLIENTE ED AVVOCATO LEGITTIMA IL MAXI ONORARIO

Cass. civ., sez. II, ordinanza 4.02.2021, n. 2631

Muovendo dal principio di validità ed ammissibilità delle convenzioni aventi ad oggetto onorari in misura eccedente rispetto a quella prevista dalle tariffe forensi, con la sentenza in commento la Suprema Corte ha evidenziato che in materia di compensi deve ritenersi valido l'accordo tra professionista e cliente che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario.

Ciò in quanto, in ordine ai compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale che attribuisce preminenza alle pattuizioni tra le parti su ogni altro criterio di liquidazione, con la conseguenza che le tariffe professionali ovvero gli usi troveranno applicazione soltanto in mancanza di una preventiva convenzione.

FALSO IDEOLOGICO NON TENUÈ PER L'AVVOCATO CHE ATTESTA L'AUTENTICITÀ DELLA FIRMA APOCRIFA NELL'ATTO DI CITAZIONE

Cass. pen. sez. V, sent. 08.01.2021, n. 6348

Commette il delitto di falso ideologico in certificati punito dall'art. 481 c.p. l'avvocato che attesta falsamente l'autenticità della sottoscrizione apposta a margine dell'atto di citazione per impugnativa di una delibera assembleare.

È quanto affermato con la sentenza indicata in epigrafe dalla Suprema Corte la quale ha altresì escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. allorché il comportamento del legale non sia in alcun modo giustificato ed abbia cagionato una lesione particolarmente grave alla fede pubblica.

MASSIME PENALI a cura di **Roberto Giordano**

REATO DI GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI DROGA: SOLO SE VI È EFFETTIVA ALTERAZIONE

Cass. Pen., SEZ. IV penale, 10 novembre 2020 - 2 febbraio 2021 n. 3900

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, obiettando che tale provvedimento non avesse affrontato la questione della sussistenza dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti, accontentandosi, invece, della verifica della positività dell'esame ematico ai cannabinoidi.

La Corte, infatti, ha evidenziato che il legislatore ha inteso condizionare la punibilità per il reato di cui all'art. 187 C.d.S. all'effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, inteso come la compromissione dei

rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in sé ed i suoi rapporti con l'esterno. La sentenza in questione specifica inoltre che la mera alterazione non è di per sé punibile, quand'anche al momento della guida, ma deve derivare proprio dall'assunzione di sostanza drogante e pertanto all'accertamento di un effettivo stato di alterazione al momento della guida deve accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza stupefacente.

INSULTARE COSTANTEMENTE UNA PERSONA E' STALKING

Cass. Pen., Sez. V penale, 16 novembre 2020 - 13 gennaio 2021 n. 1172

La Suprema Corte nella sentenza in

questione ha ribadito che la condotta di chi, ripetutamente, ingiuria una persona, con offese anche consistenti, tali da causarle un danno psichico o morale, contribuisce ad integrare il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p.

La Corte, infatti, ha specificato che sebbene il reato di ingiuria sia stato depenalizzato e, oggi, trovi tutela solo in sede civile, nel caso in cui tale condotta offensiva sia posta in essere con una ripetitività e una consistenza tale da determinare uno degli eventi di cui all'art. 612 bis c.p., può portare alla sussistenza del reato di stalking.

Ne consegue che l'autore di ingiurie sarà sanzionabile in sede civile solo quando la condotta offensiva sia riconducibile ad un fatto isolato e non si inserisca in un più ampio contesto di aggressione alla sfera psichica e morale della persona.

La movida costa cara al Comune di Torino

di Laura Peyra

**Cass. Civ. Sez. III,
Sent. n. 1261
Tribunale di Torino
pubblicata in data
15.03.2021**

Il Tribunale di Torino è stato chiamato a pronunciarsi a seguito del ricorso proposto da un gruppo di residenti nel quartiere torinese di San Salvario, i quali hanno chiesto all'Autorità Giudiziaria di ordinare al Comune di Torino, in persona del Sindaco, la cessazione immediata delle immissioni sonore eccessive, ovvero di adottare le misure necessarie a ricondurre tali immissioni entro i limiti della tollerabilità. I ricorrenti chiedevano altresì il risarcimento del danno non patrimoniale patito da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., oltre al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento da parte del Comune.

Si costituiva il Comune di Torino in persona del Sindaco, chiedendo respingersi nel merito tutte le domande proposte, sollevando diverse eccezioni tra le quali il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo ed eccezione della carenza di legittimazione passiva del Comune stesso.

Il Giudice ha preliminarmente richiamato, in punto competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 21993 del 12.10.20). L'interessante provvedimento ha infatti stabilito che: "(...) in tema di immissioni acustiche prove-

nienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della Pubblica Amministrazione a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti (...) anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti amministrativi della Pubblica Amministrazione, ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere".

Particolarmente degno di attenzione, e non solo perché si tratta di un quartiere molto vivace e frequentato della nostra Città, è il ritratto che emerge dalle descrizioni fornite dalle parti, come di zona di svago e divertimento notturno che si anima dalla tarda serata per la presenza di numerosissimi ristoranti, bar, enoteche, rivendite di cibo e bevande, venditori ambulanti e dell'elevatissimo numero di dehors che hanno occupato marciapiedi e sedi stradali. L'afflusso serale e notturno di tantissime persone ingenera una folla che rende le strade impercorribili, così come marciapiedi e soglie dei portoni, con la conseguenza della diffusione di ogni tipo di rifiuti, cocci, bottiglie rotte, escrementi, ecc. e soprattutto produce suoni e rumori intollerabili, musica a tutto volume, schiamazzi,

MONOPATTINO: AI MAGGIORENNI IL SINDACO NON PUO' IMPORRE L'OBLIGO DEL CASCO

(TAR Toscana - Sez. I sentenza n. 215/2021 - 8/2/2021)

Con la sentenza n. 215/2021 il TAR Toscana, accogliendo il ricorso presentato dalle Società che gestiscono il servizio di mobilità su monopattino, ha annullato l'ordinanza urgente con la quale il Sindaco di Firenze aveva imposto ai maggiorenni l'obbligo di indossare il casco.

Il TAR Toscana ha dichiarato l'incompetenza del Sindaco ad emettere il provvedimento impugnato non essendo ravvisabile nell'ordinanza una situazione effettiva di emergenza legale, presupposto unico per l'emissione di un provvedimento di urgenza.

Il TAR ha infatti chiarito che, in assenza di un riscontro effettivo di emergenza locale, la competenza all'emissione dei provvedimenti in materia di viabilità comunale ai sensi degli artt. 6 e 7e del codice della strada spetta ai dirigenti di settore.

chiasso. La consulenza tecnica espletata in causa ha constatato e confermato le rilevazioni più volte effettuate dall'ARPA, a far data dal 2013, nel corso degli anni, ovvero che il clima acustico determinava, nelle ore comprese tra le 23 e le 3 del mattino, anche il superamento del valore di attenzione stabilito per la classe V (aree prevalentemente industriali).

I ricorrenti hanno lamentato la costante violazione dei diritti costituzionali alla salute, all'invulnerabilità del domicilio, al godimento della proprietà, richiamando le linee guida sul rumore notturno pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che fissa in 40dB la soglia da rispettare durante le ore destinate al sonno.

Il Tribunale, nella sua

motivata ed articolata sentenza, valuta attentamente se effettivamente il Comune di Torino abbia posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni acustiche entro i limiti previsti, anche alla luce della legge quadro sull'inquinamento acustico (L. n. 447/95 e L. 52/2000 Regione Piemonte).

Il Giudice rileva la non casualità della concentrazione, nel quartiere in esame, di un numero esorbitante di esercizi commerciali, indice quindi delle precise scelte adottate dal Comune stesso, mentre d'altra parte sono risultati del tutto insufficienti i provvedimenti contenitivi adottati, in primis il limite orario per la vendita e la somministrazione di alcolici, talmente ampio da rendere possi-

bili, come in effetti accade, affollamenti e conseguenti intollerabili rumori fino a notte fonda, privilegiando evidentemente le esigenze dei commercianti e dei giovani che popolano il quartiere rispetto alle necessità primarie dei residenti.

Il Tribunale, pur ribadendo la propria competenza ad ordinare alla Pubblica Amministrazione l'adozione di misure adeguate, condannandola ad un "facere", rileva come il caso in esame riguardi in realtà un intero territorio, e non solo una via o una piazza, il cui riassetto, in primis acustico, richiede un'analisi approfondita della situazione complessiva, cosa fino ad oggi non eseguita dal Comune, in modo da poter decidere l'assetto della zona nel suo complesso, valutando anche gli effetti di ciò su tutta la Città. Il Tribunale pertanto, ritenuta accertata la lesione del diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività e del godimento dell'habitat domestico a causa dell'entità dei rumori, della difficoltà ad accedere all'abitazione, al rischio persistente di essere derubati, insultati, danneggiati con conseguenti stati di ansia e stress, ha liquidato ai ricorrenti, indipendentemente dalla documentazione di un danno biologico, il danno di carattere non patrimoniale con criterio equitativo ex art. 1226 c.c., non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, di € 6.000,00 per ciascun anno, per ognuno dei soggetti ricorrenti.

L'embrione congelato ha diritto di nascere

di Chiara Cogno

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da una signora, separata legalmente dal marito, volto ad ottenere in via di urgenza che fosse ordinato al Centro preposto alla custodia e crioconservazione di 4 embrioni frutto di inseminazione in vitro, di procedere all'inserimento in utero dei medesimi, anche in assenza dell'ex marito ed essendo venuto meno il rapporto matrimoniale.

Il Tribunale infatti ha ritenuto accertata e non contestata l'intervenuta fecondazione in vitro sul presupposto del consenso informato espresso da entrambi i genitori in costanza di matrimonio ed ha rilevato come la materia sia regolata dalla L. 40/2004 che disciplina la filiazione nella procreazione medicalmente assistita configurando un sistema alternativo rispetto a quello codicistico. Infatti, l'art. 6, c. 3, della citata legge, dopo la fecondazione dell'ovulo non ammette più la revoca del consenso alla P.M.A., escludendo così la rilevanza di comportamenti ed eventi successivi alla fecondazione dell'ovulo, e dunque dopo che il consenso sia divenuto irrevocabile: "la libertà di procreare si è esercitata e si è

esaurita con la fecondazione". Il Giudice di legittimità ritiene che "consentire la revoca del consenso, anche in un momento successivo alla fecondazione dell'ovulo, non apparirebbe compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni più volte affermata dalla Consulta".

Come ribadito dal Giudice delle leggi infatti, la L. 40/2004 pone l'esigenza di tutelare la dignità dell'embrione "al quale è riconoscibile un grado di soggettività correlato alla genesi della vita", essendo riconosciuto il fondamento costituzionale della tutela dell'embrione riconducibile al precetto generale dell'art. 2 della Costituzione. Con riguardo al caso in esame il Tribunale ritiene prevalente il diritto dell'embrione a nascere rispetto al diritto del genitore, nella presente vicenda, il padre, che ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento fino alla fecondazione.

La responsabilità genitoriale dunque si estrinseca nell'esercizio del diritto alla procreazione e al successivo svolgimento della funzione genitoriale che spetta alla coppia, anche se separata poiché, come osserva la

Suprema Corte di Cassazione (13000/2009) "la genitorialità è ormai concetto e situazione di fatto spesso staccata dal nesso col matrimonio e dalla famiglia".

Rilevato da ultimo il periculum in mora sussistente nel caso di specie anche in considerazione delle condizioni soggettive della donna (stato di salute ed età) oltreché dalle caratteristiche degli embrioni, il Tribunale ha accolto il ricorso e ordinato al Centro di custodia e crioconservazione di procedere all'inserimento in utero degli embrioni sulla persona della ricorrente.

La decisione, ineccepibile sotto il profilo tecnico, legislativo e giuridico, non può non suscitare interrogativi di carattere etico e morale, obbligando il futuro padre, separato e non più consenziente, ad assumersi una corposa serie di impegni morali e materiali correlati alla nascita del bimbo, alla sua educazione ed al mantenimento e, non ultimi, i risvolti emotivi del bambino quando, e se, conoscerà la storia del suo concepimento, considerazioni tutte che rendono auspicabile un riesame ed una più approfondita regolamentazione della delicatissima materia.